



CONSIGLIO NOTARILE DI BERGAMO

Il Consiglio notarile di Bergamo ha adottato le Linee Guida interne disciplinanti l'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione sul proprio sito web.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5, ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'esercizio del diritto di accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo e può essere esercitato indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, e ss.mm.ii., compilando il Modulo istanza di accesso civico al RPCT, ed inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: consigliobergamo@notariato.it.

Ricevuta la richiesta, il RPCT accerta se effettivamente il dato, documento o informazione risulta pubblicato, in caso positivo, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Invero, nel caso di omissa pubblicazione, il RPCT nel termine di 30 giorni, provvede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di mancato riscontro nel termine di 30 giorni, il richiedente può inoltrare l'istanza di accesso al titolare del potere sostitutivo, il notaio Maurizio Luraghi, quale Presidente del Consiglio medesimo, all'indirizzo di posta elettronica: cnd.bergamo@postacertificata.notariato.it che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.